

AZIENDA SCUOLA

Sale la protesta, anche nei tribunali, contro la risoluzione con 42 anni di servizio

Contro il licenziamento anticipato il prof invoca l'aiuto della Fornero

di Franco Bastianini

Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario continuano a protestare, sia con atti formali che giudiziari, contro le decisioni dell'amministrazione scolastica di continuare a collocare a riposo di autorità, previo preavviso di almeno sei mesi, quanti, indipendentemente dall'età anagrafica, maturano entro il 31 dicembre di ciascun anno l'anzianità contributiva prevista dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero): per il 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.



Ai fini del raggiungimento della suddetta anzianità contributiva va peraltro sottolineato un importante chiarimento: i periodi di riscatto contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

L'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del contratto individuale, anche del personale dirigenziale, introdotto nei termini sopra indicati dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 avrebbe dovuto essere applicato limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011. Per effetto di quanto dispone l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le disposizioni di cui al comma 11 continueranno invece ad essere applicate per il momento anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 e presumibilmente anche per quelli successivi.

Le proteste del personale della scuola nei confronti dell'amministrazione scolastica sono portate avanti da quel personale che vorrebbe continuare a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età richiesti sempre dal citato articolo 24 per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia: nel 2012, 66 anni di età sia per gli uomini che per le donne; nel 2013 e 2014, 66 anni e tre mesi.

Alle proteste si accompagna anche un diffuso malumore per una abrogazione, apparsa ai più incomprensibile e con effetto dal 1° gennaio 2012, della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 509 del decreto legislativo n. 297 del 1994 secondo la quale il personale della scuola in servizio il 1° ottobre 1974, se al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età non aveva maturato il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, poteva essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.

Di tale abrogazione ne ha dato notizia una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, la n. 2 dell'8 marzo 2012. Poiché l'articolo 24 del decreto legge 201/2011 ha generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012, si legge tra l'altro nella circolare, è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva e, di conseguenza, diventano inapplicabili tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale

condizione e che consentano al personale interessato di proseguire il servizio fino al raggiungimento del massimo della pensione.